

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

Determinazione n. 3/2000.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 21 gennaio 2000;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 20 giugno 1961, con il quale l'Ente nazionale di assistenza agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO) è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari 1995, 1996, 1997 e 1998, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei sindaci, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dottor Bruno Bove e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi 1995, 1996, 1997 e 1998;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi — corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione —

della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi 1995, 1996, 1997 e 1998 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE
F.to: *Bruno Bove*

IL PRESIDENTE
F.to: *Luigi Schiavello*

Depositata in Segreteria il 10 febbraio 2000.

p.c.c.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

DIRIGENTE SUPERIORE

(*Roberto Serra*)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

RELAZIONE SUI RISULTATI DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE DELL'ENTE NAZIONALE DI ASSISTENZA PER GLI
AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO (ENASARCO)
PER GLI ESERCIZI DAL 1995 AL 1998

S O M M A R I O

1. Premessa	Pag.	13
2. Generalità	»	14
3. Gli organi	»	17
4. Il personale	»	21
5. L'attività istituzionale	»	27
6. Il fondo integrativo di previdenza del personale	»	38
7. Il bilancio	»	40
8. Il rendiconto finanziario	»	41
9. La situazione amministrativa	»	51
10. Il conto economico	»	54
11. La situazione patrimoniale	»	65
12. Conclusioni	»	81

1. Premessa

La presente relazione ha per oggetto la gestione dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (Enasarco) per gli esercizi dal 1995 al 1998 ¹ e viene resa a norma dell'art. 7 della legge 21 marzo 1958, n.259 e dell'art.3 della legge 14 gennaio 1994, n.20, nonchè ai sensi dell'art.3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.509 che ha disposto la trasformazione in persone giuridiche private degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.

¹ Il precedente referto, relativo agli esercizi 1992, 1993 e 1994, è in Atti Parlamentari, XII Legislatura, Camera dei Deputati, Doc. XV, n.82.

2. Generalità

2.1 L'Enasarco è ente gestore di una forma obbligatoria di previdenza e assistenza in favore degli agenti e rappresentanti di commercio. I suoi compiti istituzionali, già ampiamente illustrati nelle precedenti relazioni, consistono, in sintesi, nell'erogazione di:

- prestazioni pensionistiche di vecchiaia, di invalidità ed ai superstiti, integrative di quelle previste dal Fondo esercenti attività commerciali gestito dall'I.N.P.S.

Il finanziamento del fondo di previdenza dell'ENASARCO avviene attraverso contributi ² versati in maniera paritetica dagli agenti e rappresentanti di commercio e dalle ditte mandanti, nel rispetto di minimali e massimali prefissati e calcolati su tutte le somme dovute all'agente in dipendenza del rapporto di agenzia.

Sussiste, altresì, l'istituto della prosecuzione volontaria alla quale l'agente accede in presenza di determinati requisiti;

- prestazioni integrative di previdenza che comprendono, oltre a quelle concernenti l'istruzione professionale, una vasta gamma di benefici assistenziali in favore degli iscritti (borse di studio e colonie per i figli e gli orfani, erogazioni straordinarie e sussidi, assegni ai pensionati ospiti in casa di riposo, polizza malattie e infortuni, soggiorni climatici e termali, assegni funerari e per natalità).

Il fondo per le prestazioni integrative è alimentato da un contributo (attualmente pari al 2%) a totale carico delle ditte preponenti e da calcolare su tutte le somme corrisposte agli agenti che svolgono attività in forma di società di capitali e che per questo motivo non fruiscono di prestazioni previdenziali e integrative di previdenza;

- indennità risoluzione rapporto liquidate agli agenti a seguito della cessazione dei rapporti di agenzia.

Il relativo fondo, che trae origine da accordi economici collettivi, è alimentato dall'accantonamento, a totale carico delle ditte preponenti, dell'indennità risoluzione rapporto (calcolata in misura pari al 4% e aliquote decrescenti su vari scaglioni annui di provvigioni). I rendimenti del fondo sono utilizzati per il

² Nel quadriennio in esame è variata la misura del contributo. L'aliquota contributiva, suddivisa in parti uguali tra agente e ditta, pari al 10% sino al 30 giugno 1998, è stata infatti elevata all'11,50% con decorrenza dal 1° luglio 1998, a norma del nuovo regolamento delle attività istituzionali, deliberato dal Consiglio di amministrazione in data 8 agosto 1998 e approvato dai Ministeri vigilanti il 24 settembre 1998.

finanziamento di una polizza di copertura assicurativa del rischio infortunistico e di ricovero ospedaliero degli agenti di commercio. Gli eventuali avanzi vengono poi accreditati sui conti individuali degli iscritti, in aggiunta al capitale accumulato.

Accanto alle elencate attività istituzionali, l'Enasarco gestisce con proprio personale un cospicuo patrimonio immobiliare costituitosi in conseguenza degli investimenti, in tal senso, previsti dalla sua normativa statutaria.

2.2 - Quanto alla natura dell'ente, va segnalato che nel corso del quadriennio 1995-1998 si è concluso il processo di trasformazione dell'Enasarco da ente pubblico (qualificazione a suo tempo attribuita dalla legge 2 febbraio 1973, n.12) a persona giuridica di diritto privato, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n.509, recante norme di attuazione della delega conferita dall'art.1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n.537.

La privatizzazione dell'Enasarco, nella forma della fondazione, è stata deliberata, in data 27 novembre 1996, dal Consiglio di amministrazione ³ che provvedeva contestualmente ad adottare (ai sensi dell'art.1, comma 4, del D.Lgs. n.509) lo statuto ed il regolamento delle attività istituzionali dell'ente trasformato.

Detti atti normativi hanno ricevuto approvazione condizionata da parte dei Ministeri vigilanti (quello del Lavoro e della Previdenza Sociale e quello del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica) con decreto del 16 giugno 1997, cui l'ente si è conformato recependo, con delibera del Consiglio di amministrazione n.69/97 del 10 luglio 1997, le modifiche richieste.

La disciplina regolamentare delle attività istituzionali è stata poi, come già accennato (vedasi nota 2), innovata nel 1998.

I tratti salienti del nuovo regolamento risultano essere, oltre all'aumento dell'aliquota contributiva di 1,5 punti, l'aumento del massimale di contribuzione (monomandatari: da £. 34.000.000 a £. 42.000.000 annue; plurimandatari: da £. 20.000.000 a £. 24.000.000 annue per ciascun preponente) e del minimale di contribuzione (monomandatari: da £. 240.000 a £. 480.000 annue; plurimandatari:

³ Come risulta dal verbale della seduta lo schema giuridico della fondazione è stato scelto per i seguenti motivi:

- il vincolo di destinazione esistente su tutti i beni dell'Ente in favore della previdenza sia degli attuali che dei futuri iscritti;
- il vincolo di contribuzione gravante sia sulle ditte proponenti che sugli agenti e rappresentanti, questi ultimi però unici fornitori delle prestazioni;
- il figurare, tra le entrate dell'ente, del rendimento di un patrimonio già consolidato;
- la maggiore rispondenza della figura della fondazione con i profili strutturali, gli assetti organizzativi e le esigenze dell'ente.

da £. 120.000 a £. 240.000 annue per ciascun preponente); l'elevazione graduale dell'età pensionabile (a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le donne); l'aumento graduale dell'anzianità contributiva minima (fino a 20 anni per la pensione di vecchiaia); la destinazione al fondo previdenza delle disponibilità del Fondo delle prestazioni integrative di previdenza risultanti al 31.12.1997 ed il conferimento al Consiglio di amministrazione del potere di dare identica destinazione alle medesime disponibilità che dovessero in futuro eventualmente residuare.